

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1701

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CORLEONE, BIELLI, DI LELLO FINUOLI, MATTIOLI, REALE,
LUMIA, MORONI, SCALIA, VENDOLA, CRUCIANELLI**

Modifiche allo Statuto della Regione siciliana in materia di scioglimento e di durata dell'Assemblea regionale, nonché di nomina degli Assessori regionali. Introduzione di forme referendarie e della iniziativa legislativa popolare

Presentata il 30 novembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Qualsiasi altro Paese civile, per il quale la democrazia e la legalità rappresentano ancora un valore, per il quale il decoro e la dignità del fare politica trovino giusta rappresentazione nel proprio Parlamento, avrebbe già sciolto da tempo l'Assemblea regionale siciliana; e invece nonostante più della metà dei suoi componenti sia stato colpito da sentenze emesse da tribunali, ordini di arresto e rinvii a giudizio e nonostante tutte le forze politiche si siano pronunciate a favore dello scioglimento anticipato del Parlamento siciliano, nulla stranamente accade.

La delegittimazione del Parlamento della Sicilia, non è solo un fatto giudiziario, anche se questo pesa come un macigno, in quanto la stragrande maggioranza

dell'attuale rappresentanza è stata eletta attraverso le clientele, il malaffare, costruendo vere e proprie fortune elettorali sulle spalle dei cittadini onesti, offrendo il miraggio di una raccomandazione, di un favore, di un interessamento. In questo contesto sia il Parlamento che il Governo regionale sono privi di quella autorevolezza che sarebbe necessaria per governare una regione che a torto o a ragione, per il mondo intero è la patria di una criminalità organizzata che ha tanto osato contro lo Stato italiano, uccidendo Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, passando attraverso la decimazione di tutti i vertici dello Stato. La Sicilia, ma non solo la regione, sta morendo: distrutta sotto un manto di cemento, di opere pubbliche inutili e dannose, sotto il tallone di un ceto politico

affaristico che ha utilizzato le prerogative dell'autonomia speciale per mantenere la Sicilia in uno stato di arretratezza civile e sociale intollerabile.

L'intreccio tra il potere politico-amministrativo e i poteri mafiosi si è fatto più stringente e la convinzione di irredimibilità della Sicilia si diffonde dolorosamente, addirittura con sussulti antimeridionalistici, razzisti e antisolidaristici.

Oggi di fronte ad un fallimento così clamoroso della legislatura, si deve procedere a nuove elezioni, nel rispetto dell'autonomia della regione e attraverso una procedura che non ne infici il senso. Ricostruire la credibilità del Parlamento regionale è l'obiettivo a cui dobbiamo pervenire. A queste considerazioni è da aggiungersi la peculiare natura del potere di scioglimento del Parlamento regionale che, secondo l'articolo 8 dello Statuto siciliano, può avvenire solo « per persistente violazione » dello Statuto stesso.

Ora, poiché l'approvazione dello Statuto è stata effettuata prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il mancato coordinamento della norma in oggetto con la Carta repubblicana, sulla base dell'interpretazione sistematica di gran parte della dottrina, ormai propende per garantire l'uni-

tarietà del nostro ordinamento costituzionale.

La prossima legislatura regionale sarà necessariamente costituente e in quella sede si dovrà immaginare solo un nuovo modello autonomistico responsabile di scelte politiche e non puramente amministrative per delega dello Stato e per di più in modo carente sul piano del recepimento delle leggi nazionali.

La proposta che avanziamo in realtà altro non è che un ammodernamento minimale (vedi l'introduzione dei *referendum*) che non snatura lo statuto della Regione siciliana, anzi lo rende meno obsoleto e permette in modo « indolore » di abbinare il rinnovo dell'Assemblea regionale alle elezioni nelle regioni a statuto ordinario.

Resta la speranza che la Sicilia, come scriveva Leonardo Sciascia nel quotidiano *L'Ora* il 22 aprile 1965, « possa esprimere una vera classe dirigente; ma forse bisognerebbe che quell'autonomia acquisita nei riguardi dello Stato si riflettesse all'interno dei partiti. Dico forse, e innanzi tutto bisognerebbe che i siciliani onesti e intelligenti cominciassero a contarsi tra loro. Appunto come l'antico scrittore diceva degli schiavi: "Se gli schiavi si contassero?" ».

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La durata dell'Assemblea regionale siciliana può essere modificata con legge costituzionale ».

2. L'Assemblea regionale siciliana eletta il 22 giugno 1991 dura in carica fino al 26 maggio 1995, in applicazione del secondo comma dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

ART. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 8 del citato Statuto della Regione siciliana, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Può essere altresì sciolta quando si dimettano almeno la metà dei deputati assegnati ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 12 del citato Statuto della Regione siciliana è inserito il seguente:

« ART. 12-bis. — Gli elettori esercitano l'iniziativa delle leggi regionali secondo le forme e nei casi stabiliti con legge regionale.

La legge regionale disciplina le forme e le modalità di attuazione di *referendum* regionali.

Le leggi di cui al primo e al secondo comma sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale siciliana ».

ART. 4.

1. L'articolo 9 del citato Statuto della Regione siciliana è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — Il Presidente della Regione è eletto dall'Assemblea regionale siciliana nella sua prima seduta a maggioranza assoluta dei votanti e per scrutinio segreto. Il Presidente della Regione nomina, entro sette giorni dalla data della sua elezione, gli Assessori regionali ai singoli rami dell'amministrazione, che insieme a lui compongono la Giunta regionale. Presenta inoltre il programma all'Assemblea regionale siciliana per ottenere la fiducia. Il Presidente della Regione può revocare gli Assessori regionali, motivando tale decisione all'Assemblea regionale siciliana e comunicando contestualmente la nomina dei nuovi Assessori. La carica di Assessore è incompatibile con quella di parlamentare regionale, nazionale ed europeo. L'eventuale dichiarazione di opzione, pena la decadenza, deve essere formalizzata entro cinque giorni ».